



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026 CONVERTITO CON L. 88 DEL 22/05/2026

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

1. Finalità della misura

La misura è finalizzata a:

- definizione agevolata di tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della Riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- ridurre il contenzioso tributario,
- incrementare la capacità di riscossione dell'Ente ed al contempo ridurre lo stock dei residui attivi dell'Ente.

La convenienza economico-finanziaria della misura è stata valutata tenendo conto:

- dello stock di residui attivi presenti nel bilancio dell'Ente e comunque accantonati nel FCDE
- dell'andamento storico della riscossione, che evidenzia difficoltà di recupero integrale anche di sanzioni e interessi;
- della maggiore probabilità di incasso della quota capitale (tributo o entrata principale) rispetto alle componenti accessorie.

La misura risulta pertanto orientata a massimizzare la riscossione effettiva delle entrate, anche a fronte della rinuncia a componenti accessorie caratterizzate da bassa esigibilità.

2. Ambito applicativo

L'ambito normativo di applicazione è definito dall'art. 10-quinquies del [D. L. n. 38/2026](#) (convertito nella Legge n. 88/2026 del 22 Maggio u.s.) e dall'art. 1, co. da 82 a 101, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), nella parte non espressamente derogata, che attiene essenzialmente alla tempistica, ovviamente diversa da quella prevista per la rottamazione erariale.

In particolare, l'articolo 10-quinquies del D.L. 38/2026, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. "dl Carburanti *ter*", è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "rottamazione *quinquies*" da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.

La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l'adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l'ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026.

Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

- la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle Entrate Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 ottobre 2026;
- entro il 15 ottobre 2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute per la rottamazione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- l'Agente della Riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. Coerenza con la situazione economico-finanziaria dell'Ente (comma 107, Legge 199/2025)

L'Ente presenta storicamente un tasso di accantonamento al FCDE superiore 70% per le entrate tributarie oggetto della presente misura, a conferma dell'elevato grado di inesigibilità che caratterizza tali crediti.

La rottamazione quinquies, operando su componenti del credito (sanzioni e interessi) già sostanzialmente svalutate ai fini contabili, non determina effetti peggiorativi sul risultato di amministrazione, bensì consente di consolidare incassi su quota capitale altrimenti a rischio di perdita definitiva.

In tale contesto è importante riepilogare la situazione sui carichi ruolo in capo a ader e che interessano provvedimenti emessi per il periodo dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2023 che ammontano a complessivi euro 1.806.663,37.

Dalle estrazioni operate sul portale di AdER emergono posizioni datate e che interessano annualità vecchie di oltre 20 anni e che interessano in prevalenza sanzioni per violazione del codice della strada e le imposte ici/imu – tasi - tarsu/tari. Le annualità analizzate interessano tributi che risalgono ad anni di imposta che vanno dal 1994 e fino al 2015.

Di seguito si riportano le principali imposte e tasse interessate

IMU				
Annualità	Tributo	Sanzioni	Interessi	Spese
2013	€ 175.888,00	€ 48.644,00	€ 28.997,00	€ 1.968,00
2014	€ 135.952,00	€ 40.136,00	€ 4.435,00	€ 1.680,00
	€ 311.840,00	€ 88.780,00	€ 33.432,00	€ 3.648,00

TARES				
Annualità	Tributo	Sanzioni	Interessi	Spese
2013	€ 272.725,00	€ 70.531,00	€ 594,00	€ 3.006,00

TARI				
Annualità	Tributo	Sanzioni	Interessi	Spese
2014	€ 185.868,00	€ 52.073,00	€ 3.519,00	€ 3.024,00
2015	€ 203.009,00	€ 55.934,00	€ 2.863,00	€ 3.252,00
	€ 388.877,00	€ 108.007,00	€ 6.382,00	€ 6.276,00
Totale complessivo tarsu/tari	€ 661.602,00	€ 178.538,00	€ 6.976,00	€ 9.282,00

TASI				
Annualità	Tributo	Sanzioni	Interessi	Spese
2014	€ 14.894,00	€ 4.706,00	€ 316,00	€ 1.482,00
Tot	€ 21.398,00			

SANZIONI CODICE DELLA STRADA	
Annualità	Importo Dovuto
Dal 1999 al 2015	144.122,93

Data evidenza del fatto che:

- nel corso degli anni molte di queste partite considerate di difficile esazione sono state oggetto di stralcio dal bilancio. Attualmente i residui attivi che attengono alle sanzioni su codice della strada e alle imposte imu e tari presenti in bilancio per le annualità 2015 e precedenti ammontano a complessivi euro 364.000,00;
- il FCDE ha al suo interno i crediti di difficile esazione relative alle poste che attengono ai ruoli emessi entro il 31/12/2023 e in carico a ADER per euro 1.138.783,43;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nella percentuale del 20% del valore dei carichi interessati;

4. Impatto finanziario

La rottamazione quinquies dei crediti comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati sulle posizioni debitorie oggetto di adesione. Tuttavia, tale riduzione riguarda componenti del credito caratterizzate da elevato grado di difficoltà nella riscossione e la misura è pertanto finalizzata a favorire il recupero del tributo o della quota capitale dovuta. La definizione agevolata è quindi orientata a massimizzare l'incasso delle entrate principali e a migliorare il tasso di riscossione dell'Ente. La stima del gettito atteso è stata elaborata sulla base dell'esperienza di riscossione maturata dal concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione ADER dalla data di affidamento dei ruoli ad oggi. In assenza di procedure coattive attivate (fermi amministrativi, pignoramenti, ecc.), il tasso di riscossione volontaria rilevato si attesta su valori molto contenuti, confermando l'elevata inesigibilità del portafoglio crediti. Ai fini della stima, dal totale lordo dei carichi rientranti nella definizione agevolata (pari a circa € 1.806.663,37.) è stata decurtata una quota del 33% a titolo di sanzioni e interessi, ottenendo un importo netto capitale di circa € 1.358.393,51

Applicando a tale importo il tasso di adesione del 20% si ottiene un gettito atteso della definizione agevolata pari a circa € 271.678,70. Tale stima deve considerarsi prudenziale.

5. Effetti sugli equilibri di bilancio

La rottamazione dei crediti quinquies è stata valutata nel rispetto degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione. Le somme oggetto di possibile stralcio (sanzioni e interessi) presentano, sulla base dell'andamento storico, un elevato grado di inesigibilità e risultano già considerate nella determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.). L'iniziativa è pertanto idonea a migliorare la capacità complessiva di riscossione e a ridurre il volume dei residui attivi. L'operazione risulta compatibile con gli equilibri finanziari dell'Ente, in quanto:

- non determina riduzioni di entrate effettivamente esigibili;
- favorisce l'incremento della riscossione delle entrate principali.

L'adozione della proposta di delibera è coerente con il rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, garantendo che le entrate derivanti dalla rottamazione dei crediti non generino squilibri né incidano sulla capacità dell'Ente di far fronte ai propri impegni. La misura consente di migliorare la programmazione finanziaria e la gestione prudente delle risorse, senza compromettere la stabilità economico-finanziaria dell'ente.

L'iniziativa è pertanto idonea a migliorare la capacità complessiva di riscossione e a ridurre il volume dei residui attivi.

6. Aspetti contabili

La presentazione dell'istanza di rottamazione da parte del contribuente non comporta effetti immediati sulla contabilizzazione dei residui attivi dell'Ente. A seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, si procederà alla rideterminazione del residuo attivo: la quota capitale incassata sarà collegata al relativo accertamento di Entrata presente nella contabilità dell'Ente. La rideterminazione delle somme dovute e l'eventuale cancellazione delle componenti accessorie del credito saranno registrate esclusivamente a seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Resta fermo che gli effetti della definizione agevolata saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche periodiche degli equilibri di bilancio e in sede di salvaguardia degli stessi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Beatrice Lai